

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI Belpasso E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
..... PER
L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI
RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI Belpasso – EMERGENZA COVID 19

TRA

Il Comune di Belpasso (CT) Codice fiscale 80008430870, nella persona della dott. Elvira Salerno i
_____ che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del settore servizi sociale con sede in
Belpasso, piazza Municipio, 9,

E

L'esercizio commerciale Con sede in Via p.iva nella persona
di che interviene al presente atto in qualità di

in esecuzione dell'Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili con il quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare e della deliberazione di Giunta Comunale n dell' 1/04/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

Il rappresentante dell'esercizio commerciale dichiara:

- Di essere in regola con le norma sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
- Di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt 439, 440, 442, 444 e 515
del codice penale.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 5/10/20 euro sono rilasciati dal Comune di Belpasso.

Il buono spesa è titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di generi alimentari per un valore
massimo pari al suo controvalore in denaro.

Potranno essere spesi anche cumulativamente solo presso l'esercizio convenzionato con il Comune di
Belpasso entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2020.

Il buono spesa:

non è cedibile;

non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Con il buono spesa possono essere acquistati unicamente prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale.

Non potranno essere forniti dall'esercente commerciale con i buoni spesa:

- Alcolici (vino, birra, e super alcolici);
- Arredi e corredi per la casa (mobili, stoviglie)
- Tabacchi
- Ricariche telefoniche, giochi e lotterie

In caso di sconto offerto dall'esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del voucher;

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi ed indicati nella presente convenzione.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

L'esercente commerciale all'atto della negoziazione rilascerà all'acquirente lo scontrino con la dicitura "corrispettivo non incassato" e trattiene i buoni spesa, dopo averli sottoscritti e fatti sottoscrivere dal beneficiario.

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale, per cui il rimborso è richiesto, firmati dal beneficiario e dall'esercente, corredati da relativo scontrino fiscale e, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico sul c.c. indicato all'atto della richiesta del primo rimborso.

Per ottenere il rimborso l'esercizio commerciale dovrà emettere fatture elettroniche pari all'importo del valore dei buoni rendicontati con l'indicazione del codice univoco GOQ9VH. In tal caso la fattura non deve recare il CIG esulando la procedura dal campo di applicazione della L. 136 del 2010 trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell'elenco formato dal Comune. Il comune provvederà a versare l'IVA riportata in fattura direttamente allo Stato.

Non saranno rimborsati buoni spesa carenti di scontrino, di firma del beneficiario, di firma dell'esercente.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio servizi sociali del Comune di Belpasso.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/05/2020, salvo successive proroghe.

ART. 5 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 6 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 2, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Catania, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 8 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Belpasso.

ART. 9 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Belpasso,

L'Esercizio Commerciale

Il Comune di Belpasso